



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

È valido il testamento che dispone legati?

Autore: Maura Corrado | 27/01/2017



Mia zia è morta lasciando testamento; ha disposto dei legati, non menzionandomi come erede. Zia aveva in banca 5000 euro e mi ha vietato la vendita della casa, permettendomi di affittarla: il testamento è valido?

Per rispondere alla domanda del lettore, occorre premettere che un **testamento** è valido ed efficace a prescindere dall'indicazione nello stesso dell'eventuale **erede**.

Non solo: esso può, infatti, legittimamente contenere un'**assegnazione parziale del patrimonio del defunto** rimettendo così implicitamente la devoluzione del residuo alla [successione legittima](#).

Nel caso oggetto di domanda, tutto ciò di cui la zia non ha disposto per testamento andrà in successione al lettore in quanto erede legittimo della stessa se sia effettivamente il parente più prossimo della defunta.

Per quanto riguarda, invece, la validità delle singole disposizioni, deve essere fatto un discorso a parte per le attribuzioni di denaro compiute dalla defunta. Sicuramente si tratta di **legati di genere**, cioè di beni specifici (il denaro) seppur genericamente individuato, non menzionando la testatrice da dove tali somme debbano essere prelevate.

Quest'ultima circostanza, può comportare il concreto rischio che l'erede si trovi costretto a pagare interamente i legati di denaro disposti dalla testatrice.

Secondo l'interpretazione corrente delle norme che regolano questo tipo di legato, infatti, se il testatore non menziona specificamente che le somme di denaro sono da prendersi dal suo patrimonio, il beneficiario potrà reclamarle interamente dall'erede **[1]**. Diversamente, invece, i legati sarebbero validi fino a concorrenza delle somme presenti nell'**asse ereditario**, dovendosi ridurre proporzionalmente la quantità di ciascun legato **[2]**.

Pertanto, se il lettore decidesse di pagare i legati solo fino all'esaurimento dei 5.000 euro presenti sul conto corrente della defunta, sarebbe concreto il rischio che qualche legatario promuova un giudizio nei suoi confronti per il pagamento dell'intera somma a lui riconosciuta. In tal caso, non gli rimarrebbe altro che cercare di dimostrare, anche attraverso **testimoni**, che la volontà della defunta, seppur non testualmente espressa nel testamento, fosse quella di attribuire il denaro come esclusivamente proveniente dal suo patrimonio.

Per quanto riguarda invece la validità del **divieto di alienazione** dell'appartamento esso si ritiene generalmente valido dovendosi ricondurre alla disciplina dell'**onere**. Quest'ultimo si ritiene valido ed efficace purché non impossibile o illecito.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Enrico Braiato***

Note

[1] Art. 653 cod. civ. **[2]** Art. 654 cod. civ.